COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

XII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 MAGGIO 1964

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ZANIBELLI**

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 101

Proposte di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

SANTI: Regolamentazione della risoluzione del rapporto di lavoro per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo (144);

ARMATO e SCALIA: Disciplina della risoluzione del rapporto di lavoro per il personale delle imposte di consumo (353) 101

PRESIDENTE 101, 102, 103 104

MAZZONI. 102, 103

MARTONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 102

DI MAURO LUIGI. 102

CRUCIANI 103

CENGARLE, *Relatore* 104

SULOTTO 104

La seduta comincia alle 9,45.

NAPOLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Martini Maria Eletta, Sabatini e Veronesi.

Seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati: Santi: Regolamentazione della risoluzione del rapporto di lavoro per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo (14); e Armato e Scalia: Disciplina della risoluzione del rapporto di lavoro del personale delle imposte di consumo (353).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa del deputato Santi: « Regolamentazione della risoluzione del rapporto di lavoro per il personale addetto alle gestione delle imposte di consumo »; e dei deputati Armato e Scalia: « Disciplina della risoluzione del rapporto di lavoro per il personale delle imposte di consumo ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno nella precedente seduta il Relatore ha presentato un corpo di emendamenti, a firma anche dei deputati Scalia, Armato, Santi, Veronesi, Borra, Bianchi Fortunato, Colombo Vittorino, Armaroli e Cruciani, facendone una sommaria illustrazione. Tale testo è stato poi stampato a raffronto con la proposta di legge di iniziativa dei deputati Armato e Scalia, in modo da farne prendere visione ai commissari. In questo testo a raffronto non abbiamo ritenuto necessario riportare anche il contenuto della proposta di legge dell'onorevole Santi perché gli emendamenti – come ha già avuto occasione di spiegare il relatore – si riferiscono unicamente alla proposta di legge

Armato e Scalia, pur traendo spunto anche dall'altra proposta di legge. Ciò non esclude però – e ribadisco questo concetto per maggiore precisione – che il testo presentato dal relatore possa considerarsi come un testo unificato di ambedue le proposte di legge.

Riprendiamo ora la discussione.

MAZZONI. Vorrei sollevare una questione procedurale. Nella scorsa seduta mi sembra che fosse stato deciso che gli emendamenti si intendevano approvati. Si attendeva solo il parere della Commissione giustizia e quello della Commissione finanze e tesoro, in modo che si potesse giungere alla votazione del provvedimento nella seduta di oggi. I pareri non sono venuti, però mi pare che oggi la situazione procedurale sia cambiata o che perlomeno non si tenga conto delle conclusioni cui la Commissione è giunta nel corso della precedente seduta.

PRESIDENTE. No, onorevole Mazzoni. Nell'ultima seduta abbiamo interrotto la discussione quando, ad un certo momento, l'onorevole Sottosegretario ha fatto presente di non essere stato messo in grado di conoscere tempestivamente il testo degli emendamenti. Abbiamo così deciso di rinviare ad altra seduta le dichiarazioni del rappresentante del Governo in merito agli emendamenti stessi.

Anche gli onorevoli commissari avrebbero così avuto modo di esaminare il nuovo testo e avrebbero fatto conoscere la loro valutazione. Dopo di che il nuovo testo del provvedimento sarebbe stato trasmesso alla Commissione giustizia e alla Commissione finanze e tesoro, per il parere, prima di qualunque deliberazione definitiva.

Do, pertanto, la parola all'onorevole rappresentante del Governo.

MARTONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Sono convinto che la strada suggerita dal presidente come sviluppo della discussione e come *iter* del provvedimento, sia la migliore. Noi riteniamo che il parere della Commissione giustizia sia necessario perché ci troviamo in materia di regolamentazione dei licenziamenti, una questione cioè di grande importanza, e non possiamo non tener conto del parere di quella Commissione; l'argomento inoltre interessa anche la Commissione finanze e tesoro, trattandosi di personale delle esattorie delle imposte di consumo.

La questione dei licenzamenti investe problemi di principio che non vanno trascurati. E il Governo, dal canto suo si trova di fronte a difficoltà nell'affrontare questo problema, che in sede ministeriale è oggetto di esame di una apposita commissione. che deve valutare la questione in un quadro più ampio e organico.

Ecco perché ritengo che, seguendo la procedura suggerita dal Presidente, attendendo cioè il parere delle altre Commissioni, possiamo avere il tempo necessario per affrontare questo problema nel più ampio quadro di tutta la situazione generale. In tal modo sarà più facile per la Commissione, che mi pare unanime su questo provvedimento, vedere accolti anche dal Governo i propri desideri e le proprie impostazioni. Ciò sarebbe invece difficile se oggi stesso si volesse arrivare ad una decisione, perché il Governo si troverebbe di fronte alla necessità di chiedere qualche giorno di attesa per poter inquadrare questo problema, che interessa solo una piccola categoria, nel più ampio aspetto che riguarda la generalità dei lavoratori.

Per questi motivi, mi permetto di appoggiare la proposta del Presidente di non arrivare in questo momento ad una decisione su un punto che è di estrema importanza, non tanto per le categorie in questo momento ad esso interessate, ma per il principio che si vuole introdurre.

DI MAURO LUIGI. La proposta del Presidente è che, intanto, la nostra Commissione, lavoro, esamini il testo e prenda le sue decisioni, salvo trasmettere, per il parere, alla Commissione giustizia, la proposta di legge che avremo già approvata nel principio, anche se non votata. Questa mi pare sia la proposta del Presidente.

Se dobbiamo procedere in questo modo, il Governo deve dirci subito se è d'accordo con questa proposta e con gli emendamenti del Relatore.

A me pare, invece, che il Governo voglia un nuovo rinvio. Se così è, il Governo deve dirlo chiaramente, in modo che noi discutiamo sulla proposta di rinvio, senza che il Governo giri attorno alla questione.

MARTONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Non è esatto affermare che il Governo intenda girare attorno alla questione del rinvio: anzi, il Governo cerca di venire incontro agli unanimi desideri della Commissione. Secondo la proposta del Governo, si tratta di approvare l'orientamento generale sul testo emendato e di attendere il parere delle altre Commissioni. Nel frattempo, io spero che la questione del licenziamento e dell'arbitrato possa essere discussa anche in altra sede sul piano generale e quin-

di si determini poi una presa di posizione del Governo su questo provvedimento.

MAZZONI. Signor Presidente, noi siamo costretti a farle presente questo nostro desiderio anche nell'interesse del lavoro della Commissione. La proposta di legge su cui discutiamo non è venuta oggi all'ordine del giorno: essa è una delle prime che ha impegnato la nostra Commissione nel suo lavoro. In seguito ad una discussione generale, si giunse alla costituzione di un Comitato ristretto, il quale ha lavorato – e generalmente i Comitati ristretti lavorano anche con l'ausilio del rappresentante del Governo – e ha formulato degli emendamenti, i quali sono stati inviati, per il parere, alla Commissione giustizia. Questa ha fatto delle osservazioni, in base alle quali lo stesso Comitato ristretto ha proceduto ad un riesame degli emendamenti stessi, modificandoli nuovamente. Si è giunti, infine, ad una discussione, in seguito alla quale sembrava che si fosse raggiunto un accordo (come sembra generale l'accordo della Commissione sul nuovo testo). In quella occasione, giustamente, il Governo addusse la limitata disponibilità di tempo per valutare gli emendament e si consentì pertanto un rinvio di una settimana. Oggi il Governo non vuole ancora dirci se è d'accordo o meno sul nuovo testo. Il Governo dispone di altre norme regolamentari se ritiene di bloccare una legge, ma non può portare avanti così i lavori della Commissione paralizzandoli anche per le altre questioni.

A me pare che la proposta di legge in oggetto sia venuta sette o otto volte all'esame della nostra Commissione, ma ogni volta sia stata poi rinviata in attesa di un parere. Ora io credo che questo ostacolo possa essere superato almeno per quanto riguarda il parere del Governo, perché, se questo sarà positivo noi ci rallegreremo per l'eventuale accordo di opinioni; se, viceversa, sarà negativo, avremo sempre il diritto di decidere indipendentemente dalle sue vedute. Il Governo non può pretendere che si aspetti a tempo indeterminato; ma, ove mai il suo intendimento fosse quello di attendere la regolamentazione generale della materia prima di varare il provvedimento al nostro esame, avrebbe potuto chiaramente dircelo sin dall'inizio e non dopo cinque mesi durante i quali abbiamo discusso una decina di volte lo stesso problema senza mai concludere nulla di positivo. Comunque, prescindendo da queste considerazioni riguardanti il Governo, altre preoccupazioni desta in me il mancato parere da parte della Commissione giustizia. Proporrei pertanto di inviare al più presto il provvedimento al nostro esame alla Commissione giustizia onde procedere, dopo il parere di quest'ultima, il più regolarmente e speditamente possibile nei nostri lavori.

PRESIDENTE. Desidero precisare all'onorevole Mazzoni che non vi è mai stato un comitato ristretto per queste proposte di legge, né si è mai esaminata la possibilità di nominarlo e che quindi il riferimento che egli fa, mi pare sia un po' *ad usum* della sua proposta.

La Commissione, per la precisione, aveva affidato all'onorevole Cengarle il compito di prendere contatti con le categorie interessate allo scopo di stendere un testo che comprendesse, in un'unica formulazione, le due proposte di legge. Il relatore Cengarle, nell'attuazione di questo suo compito, ha dovuto impiegare un tempo necessariamente lungo perché i contatti con le suddette categorie non sempre sono stati spediti e facili, ma a volte ostacolati da altri impegni precedentemente assunti dai rappresentanti delle categorie stesse. Ciò, naturalmente, ha provocato una inevitabile perdita di tempo, anche se non volontaria e quindi non imputabile all'onorevole Cengarle.

Infine, circa le critiche mosse al Governo, vorrei far notare che esse sono state il frutto di una errata interpretazione delle dichiarazioni fatte appunto dal Governo. Quest'ultimo ha senza dubbio delle perplessità e le ha rese note, ma esse non vanno giudicate come atteggiamento irrimediabilmente negativo. Il Governo desidera solo essere confortato a sua volta dal parere della Commissione giustizia.

Va tenuto inoltre presente che non dobbiamo procedere ad una votazione vera e propria degli emendamenti e degli articoli, ma soltanto prendere una decisione di massima perché, ovviamente, se la Commissione giustizia dovesse proporre delle modifiche al testo, non si potrebbe ripetere una votazione già fatta. Oggi non possiamo che esprimerci in linea di massima sulla formulazione del testo risultante dagli emendamenti Cengarle ed altri e richiedere i pareri di competenza, con tutta la salvaguardia delle scadenze regolamentari, alla Commissione giustizia ed alla Commissione finanze e tesoro.

CRUCIANI. Debbo dire innanzitutto che mi rendo conto delle perplessità del rappresentante del Governo, e vorrei dire che le condivido.

Ci troviamo dinanzi ad un provvedimento che attende il parere della Commissione giustizia e della Commissione finanze e tesoro;

ma bisogna dire che tutte e due le Commissioni si troveranno di fronte a difficoltà evidenti su questo argomento.

Vi è, d'altra parte, in preparazione uno statuto sui diritti dei lavoratori che dovrebbe inquadrare, nel suo schema, anche la questione trattata in questo provvedimento. Questo statuto sui diritti dei lavoratori è un impegno che il Governo ha assunto al momento della presentazione del suo programma. A me pare che sia nostro dovere sollecitare la definizione di questo statuto, rinviando perciò anche la trattazione dell'argomento specifico del provvedimento oggi in discussione. Perché altrimenti noi ci troveremo, ogni qual volta si parlerà di licenziamenti, di fronte a problemi nuovi, di fronte a problemi particolari che invece, a mio avviso, vanno risolti nell'ambito di quello statuto dei diritti dei lavoratori che tutti auspichiamo e che significa attuazione della Costituzione.

In riferimento poi al problema particolare di questi licenziamenti e al problema generale dell'introduzione della « giusta causa » in materia di licenziamenti, ricordo che la nostra e la Commissione giustizia attendono di ascoltare il Vicepresidente del Consiglio, onorevole Nenni, che dovrebbe far conoscere le linee sulle quali si muove l'orientamento governativo in questo settore.

CENGARLE, *Relatore*. Sono d'accordo con la proposta del presidente. Debbo dichiarare che il testo sottoposto al nostro esame, non è frutto del lavoro di una sottocommissione, ma del lavoro mio personale in collaborazione con i rappresentanti dei sindacati delle categorie interessate.

Poiché inoltre si è parlato di perplessità, e ritengo che queste perplessità le abbia anche la Commissione giustizia, confermo la mia adesione alla proposta del Presidente in quantoché il parere della Commissione giustizia è, a mio avviso, indispensabile in questo momento.

SULOTTO. Debbo esprimere anch'io alcune perplessità. Condivido intanto il parere del Governo per quanto riguarda il problema dei licenziamenti, perché vi è in realtà un dibattito in corso di cui noi non possiamo non tenere conto. Vi sarà poi a questo proposito una riunione congiunta delle Commissioni giusitzia e lavoro, nel corso della quale sarà discusso l'intero problema.

Quanto alla procedura qui seguita, e cioè la elaborazione di questo provvedimento in collaborazione con i sindacati, io non sono d'accordo. Le esperienze che abbiamo fatto in proposito non sono favorevoli e io ho qualche dubbio sul testo proposto, che non fa che travasare i noti accordi interconfederali. In merito alla procedura contemplata nell'accordo interconfederale a proposito della « giusta causa » mi pare che ci sia una impugnativa da parte della Corte costituzionale sulla nomina degli esperti per la giusta causa dei patti agrari.

Ho quindi l'impressione che anche qui finiremo per cadere nell'impugnativa della Corte.

Sono d'accordo, pertanto, sulla necessità di inquadrare il problema nei limiti del dibattito per la giusta causa, ma con le riserve che ho testé fatte.

PRESIDENTE. In conclusione ritengo che tutta la Commissione sia d'accordo nell'inviare il testo presentato dal relatore onorevole Cengarle alle Commissioni Giustizia e finanze e tesoro per i pareri di competenza, che dovranno pervenire nei termini regolamentari. Se entro questi termini i pareri non ci saranno pervenuti, è ovvio che, la nostra Commissione ha piena facoltà di decidere in merito.

Do lettura del testo unificato delle due proposte di legge, quale risulta secondo gli emendamenti proposti dai deputati Cengarle, Scalia, Armato, Santi, Veronesi, Borra, Bianchi Fortunato, Colombo Vittorino, Armaroli e Cruciani:

ARTICOLO UNICO.

Gli articoli 303, 304 e 305 del regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138, già modificati dall'articolo 2 del regio decreto 28 maggio 1942, n. 710, sono sostituiti dai seguenti:

« *Art. 303.* — Il personale alle dipendenze dell'appaltatore in servizio presso una gestione di imposte di consumo, conserva il posto nella medesima gestione anche dopo la scadenza dell'appalto, sia che la gestione venga riassunta dal medesimo appaltatore, sia che passi ad altro appaltatore o che venga assunta direttamente dal comune.

Negli ultimi due casi il personale passa alle dipendenze del nuovo appaltatore o, rispettivamente, del comune, conservando la posizione, il trattamento economico, la anzianità ed i diritti acquisiti nel servizio precedentemente prestato.

Nel caso di passaggio della gestione da uno ad altro appaltatore, le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai direttori delle gestioni di classe *A*, *B*, *C* ed a quelli di altre classi che esercitano contemporaneamente per conto dell'appaltatore e

quali loro procuratori, mansioni di vigilanza, rappresentanza e coordinamento nei riguardi di altre gestioni.

Il trasferimento del personale può aver luogo solo per comprovate esigenze di servizio riconosciute anche dall'amministrazione comunale nella cui gestione imposte di consumo concessa in appalto presta la propria opera il lavoratore e dietro accoglimento di domanda del lavoratore stesso.

« *Art. 304.* — Il personale che abbia compiuto due anni di servizio, compreso quello che presta servizio nelle amministrazioni centrali, ha diritto di essere mantenuto in servizio fino al raggiungimento dell'età e delle condizioni previste dalle leggi vigenti per il trattamento di pensione. Può essere licenziato prima di tale termine per uno dei seguenti motivi:

a) per atti previsti dall'articolo 84 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

b) per avere riportato una condanna contemplata nell'articolo 85 del decreto citato nella lettera precedente;

c) per persistente insufficiente rendimento nell'adempimento delle mansioni affidategli;

d) per assenze ingiustificate dal servizio per un periodo non inferiore a 10 giorni;

e) per sopravvenuta inabilità al servizio, dipendente da motivi di salute.

I motivi previsti alle lettere *c*), *d*) ed *e*), non costituiscono causa di risoluzione immediata senza indennità, ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825 e del regolamento di previdenza approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863 e successive modifiche.

L'incapacità e l'insufficiente rendimento devono risultare da motivati ammonimenti comunicati ripetutamente al dipendente e riferentisi a periodi di tempo diversi.

L'inabilità al servizio per motivi di salute deve risultare nei modi indicati dall'articolo 13 del regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863.

« *Art. 307.* — In deroga alle disposizioni di cui agli articoli 806 e 808 del Codice di procedura civile e del 1° comma dell'articolo 2113 del Codice civile, i lavoratori di cui al primo comma dell'articolo 304, in merito alla legittimità del licenziamento loro intimato, possono promuovere il giudizio di una apposita commissione arbitrale.

La Commissione di cui al primo comma del presente articolo è composta di cinque membri ed è così formata:

da due membri in rappresentanza del datore di lavoro di cui uno nominato dalla organizzazione sindacale dei datori di lavoro e l'altro dall'azienda alle cui dipendenze ha prestato servizio il lavoratore;

da due membri in rappresentanza del lavoratore, nominati dall'organizzazione sindacale di appartenenza del lavoratore;

da un presidente. Il nominativo del presidente verrà individuato mediante sorteggio tra quelli compresi in una lista composta di dodici nomi di magistrati della circoscrizione territoriale del Tribunale di Roma formata di comune accordo tra le organizzazioni sindacali di categoria.

Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme contenute negli articoli 810 e seguenti del Codice di procedura civile.

Le norme previste dai presenti articoli possono essere in ogni caso derogate da disposizioni più favorevoli per i lavoratori contenute nei contratti collettivi di lavoro ».

Poiché non vi sono obiezioni l'articolo unico, nel nuovo testo, sarà trasmesso, come d'accordo, alle Commissioni finanze e tesoro e giustizia per il parere.

La seduta termina alle 12,20.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI